Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 22 (1950)

Heft: 6

Artikel: Tribunali militari o tribunali ordinari?

Autor: Camponovo, Aldo

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-243947

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Allora mi chiesero di mettere le mie opinioni per iscritto perchè avessero modo di esaminarle con maggiore attenzione. In una ventina di pagine dattilografate cercai di difendere la mia opinione, riassumendo la storia dello sviluppo e dell'organizzazione dell'esercito prussiano fino alla fine della seconda guerra mondiale. Il mio pro-memoria venne trasmesso a Washington, senza che io avessi la traduzione, come documento segretissimo.

Il gen. Bradley, che, come molti altri generali americani, è del mio avviso, mostrò lo scritto al presidente Truman e credo poter supporre che anch'egli sia giunto alla medesima convinzione.

(E' poi anche lecito qualche dubbio sull'esattezza di taluna delle affermazioni attribuite al Generale intervistato ed è pure lecito non condividerne il pensiero. Red.).

TRIBUNALI MILITARI O TRIBUNALI ORDINARI?

Aldo Camponovo, col. di giustizia mil.

l giudizio di infrazioni militari esige la conoscenza delle caratteristiche del servizio e del modo nel quale esso si svolge: non è soltanto per questo, ma anche per questo che la loro cognizione viene attribuita a tribunali composti esclusivamente di militari, vale a dire di chi presta servizio e sa cosa esso sia.

Ecco, come esempio, la prima disposizione del Codice penale militare sui singoli reati: « Chiunque — dice l'art. 61 del Cod. pen. mil. svizzero e la stessa cosa in termini press'a poco uguali dicono le leggi di tutte le Nazioni che intendono avere un Esercito atto a difenderle — disobbedisce ad un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso od alla truppa di cui fa parte, è punito... » ecc.

Nel nostro codice questa è la prima infrazione contemplata nella parte concernente i singoli reati e viene innanzi quasi come il solenne ammonimento del legislatore, ch'è poi il Popolo svizzero, a chi appartiene all'Esercito: « obbedienza prima d'ogni altra cosa », perchè dove tutti devono tendere ad un unico fine è indispensabile la subordina-

zione delle volontà individuali alla volontà di chi ha la responsabilità del comando; perchè senza obbedienza e dove non vi è disciplina a nulla valgono gli effettivi, a nulla vale la capacità strategica o tattica dei capi, a nulla servono armi e mezzi tecnici.

E' un'infrazione dalle cento sfumature, per la quale sono comminate sanzioni che vanno dalla più lieve punizione disciplinare alla detenzione (pena privativa della libertà personale fino a tre anni, art. 29 CPM) e, in tempo di guerra, alla reclusione (che è la più grave delle pene privative della libertà personale: da uno a venti anni, con l'esclusione dall'Esercito e la privazione dei diritti civici da due a cinque anni, art. 28 ivi), fino alle pene estreme: la reclusione perpetua e la fucilazione, se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, ciò che, salvo qualche eccezione (assassinio, rapina seguita da morte, saccheggio, rapina di guerra) è comminato solo per reati di carattere militare (sedizione, vigliaccheria, capitolazione, reati nel servizio di guardia, diserzione al nemico, violazione di segreti militari, tradimento, franchi tiratori, ostilità contro la Confederazione, favoreggiamento del nemico).

Nei giudizi concernenti — per rimanere al nostro esempio — la disobbedienza, entrano in esame l'accertamento di un ordine; la sua relazione col servizio; la sua legittimità; il potere di chi l'ha dato; la sua forma; il modo nel quale venne dato; il carattere dell'inadempimento, se intenzionale o per negligenza, oltre le comuni circostanze di luogo, di tempo, di persona, ecc. Ma anche ed in primo piano entra in linea di conto il contenuto il quale dà la misura dell'importanza dell'ordine e della gravità della disobbedienza, per valutare le quali occorre pur conoscere cosa sia servizio militare ed averne prestato.

Qualcuno potrà chiedere, se sia proprio necessario sciupare tempo e carta per dire queste cose. Pare di sì, quando si legge (« Neue Zürcher Zeitung » 11 novembre 1950) che al termine di una riunione del Circolo dei giuristi di Zurigo, durante la quale vennero discusse le proposte di « riforme » (o di « demolizione »?) degli ordinamenti giudiziari militari esposte (col. Wehrli) nel fascicolo di agosto 1949 della « Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift », un ufficiale di

truppa, meravigliandosi dell'opposizione degli ufficiali di giustizia ai proposti sconvolgimenti, avrebbe portato l'esempio (« interessante », dice il giornale) della Svezia dove, a quanto pare, il codice penale militare è stato abolito ed anche le disposizioni concernenti le infrazioni di carattere puramente militare incluse in quello ordinario e dove, in tempo di pace, non vi sarebbero tribunali militari, di modo che il militare che incorre in un'infrazione di servizio va (sono queste le aspirazioni dei militari?) sulla panca degli imputati di reati infamanti di diritto comune, davanti a giudici (sono queste le innovazioni che si desiderano?) che nulla hanno a vedere con l'Esercito, del quale possono legittimamente ignorare tutti i regolamenti e magari anche l'abbici dell'organizzazione, che, se normalmente può essere conoscenza superflua, qui è, invece, essenziale.

E' a queste conseguenze che occorre guardare, non solo alle complicazioni ed agli inconvenienti che deriverebbero dalla circostanza che ogni Cantone ha una procedura propria e che in un organismo unico, quale è appunto l'Esercito, verrebbero dunque applicate tante procedure quanti sono gli Stati che costituiscono la Confederazione. Ogni riforma dovrebbe servire a fare almeno un passo avanti e non v'è bisogno alcuno di architettarne unicamente per fare delle novità, e meno ancora v'è ragione di contrapporre alle nostre ottime istituzioni l'esempio di altra Nazione che è riconosciuta maestra in molte cose, ma che nessuno aveva fin qui saputo maestra del dirito.

Non è supponibile che — per stare alla disobbedienza — i militari desiderino proprio vedere, secondo i nuovi criteri additati a esempio, i loro ordini di servizio discussi, commentati, valutati da giudici — fossero anche gli ottimi fra gli illustri — estranei all'Esercito e meno ancora è da pensare che i tribunali ordinari assumerebbero tale compito con qualche persuasione, anche se i loro membri prestano servizio militare e ne avrebbero, quindi, le conoscenze necessarie.

Teniamo come sono, almeno nei principii, senza guardare alla luce dell'Artico, legge penale, organizzazione giudiziaria e procedura e rendiamo, all'occasione, omaggio ai sani criteri dei loro autori.

Questa affrettata noticina, suggerita dalla lettura di una recensione, non tocca le riforme proposte nella « Allgemeine Schweizerische

Militarzeitschrift » e vorrebbe semplicemente fare attenti chi presta e chi non presta servizio militare sulla necessità di guardare alle conseguenze prima di facilmente credere all'eccellenza di qualunque modello straniero e di ogni riforma che sconvolgerebbe ordinamenti e procedure che hanno superato la prova effettiva di due periodi di servizi attivi e di qualche servizio d'ordine. Che, se il desiderio di innovare fosse, per avventura, suggerito da manchevolezze, se ne faccia addebito agli uomini, non motivo di riforme delle leggi.

(Le pagine della Rivista sono a disposizione di chi la pensa in altro modo. Redaz.).



«La difesa» del Ticino

HUGUENIN

Medaglista dal 1868

LE LOCLE

Tel .(039) 3 18 93

Fornitore di distintivi, medaglie e targhe per tutte le manifestazioni